

CAMERA DEI DEPUTATI N. 663

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MARTINAT

Collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti nominati componenti della Giunta delle regioni a statuto ordinario che non sono consiglieri regionali

Presentata l'11 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda l'estensione della disciplina dell'aspettativa per l'espletamento del mandato di consigliere regionale ai cosiddetti «assessori esterni», quelli cioè che non sono consiglieri regionali. Oggi, infatti, a differenza di quanto prevedeva il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione («Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti»), può essere nominato assessore regionale anche chi non è consigliere regionale. È divenuto quindi indispensabile disciplinare *status* e prerogative del cosiddetto «assessore esterno». Il regime dell'aspettativa degli amministratori locali è stato recentemente disciplinato dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

in particolare dagli articoli 77, comma 2, e 81.

Il diritto all'aspettativa dei consiglieri regionali è invece disciplinato dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dallo statuto di ciascuna regione e dalle leggi regionali che le regioni hanno emanato a tale proposito.

La presente proposta di legge, composta da due articoli, estende ai componenti della giunta delle regioni a statuto ordinario che non sono consiglieri regionali il regime dell'aspettativa previsto per i consiglieri regionali (articolo 1, comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo precisa che il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della nomina a componente della giunta regionale. L'articolo 2 disciplina la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nelle regioni a statuto ordinario ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applica il regime dell'aspettativa disposto per i consiglieri regionali. Ad essi si applicano, altresì, per la durata della carica, le disposizioni regionali che disciplinano l'aspettativa per l'espletamento del mandato consiliare.

2. Il collocamento in aspettativa, ai sensi del comma 1, ha luogo all'atto della nomina.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

